

CIRCOLARE N. 43/2013

Pordenone, 8 novembre 2013

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SPESOMETRO "POLIVALENTE": PER BLACK LIST E SAN MARINO NUOVI MODELLI OBBLIGATORI SOLO DAL 1.1.2014

Il modello definitivo dello "Spesometro", introdotto con il Provvedimento direttoriale datato 2 agosto 2013, è stato successivamente aggiornato in data 10 ottobre 2013 al fine di recepire le osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria e dagli operatori economici. Sempre nella stessa data sono state pubblicate le **istruzioni definitive** alla compilazione del modello. Infine, con indicazione fornita nella sola "Scheda informativa" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene disposto che per le operazioni *black list* e per gli acquisti da San Marino, **effettuati fino al 31 dicembre 2013** è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

Si ricorda che il modello "Spesometro", oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori:

1. può (**facoltà**) essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21/11/11. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
2. va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione). Si ricorda che in precedenza la comunicazione avveniva con modalità cartacea;
3. va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list* (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30/03/10).

Come ribadito in premessa, quindi, per le operazioni *black list* e gli acquisti da San Marino (punti 2 e 3), effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti